

PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA – TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 120 DEL 28.07.2010

**OGGETTO: Modifica Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 07.05.2010 recante
“D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Nomina del Datore di Lavoro della provincia di
Barletta Andria Trani.”**

L'anno duemila ^{dec.} 2010 addì 28 del mese di LUGLIO
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la
trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- | | | | |
|----|-----------|------------|-------------------|
| 1. | VENTOLA | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | GIORGINO | NICOLA | - Vice Presidente |
| 3. | DI MARZIO | GIUSEPPE | - Assessore |
| 4. | CEFOLA | GENNARO | - “ |
| 5. | CAMERO | POMPEO | - “ |
| 6. | CAMPANA | DOMENICO | - “ |
| 7. | SPINA | ANTONIA | - “ |
| 8. | LOMBARDI | CARMELINDA | - “ |
| 9. | DAMIANI | DARIO | - “ |

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Maria DE FILIPPO

Previa istruttoria del 1° Settore Affari Generali Organi Istituzionali della Provincia di Barletta – Andria – Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente riferisce:

PREMESSO che, con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 07.05.2010, si provvedeva ad individuare il soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, a mente del quale il "Datore di Lavoro" è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo l'assetto organizzativo nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i relativi poteri decisionali e di spesa;

CONSIDERATO che, con la ridetta deliberazione, la Giunta, al fine di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 ed in considerazione dell'opportunità di individuare un dirigente di un settore tecnico quale "Datore di lavoro della Provincia di Barletta Andria Trani", con riferimento a tutto il personale, sia tecnico che amministrativo, ivi compreso il personale della Polizia provinciale, aveva deliberato di nominare l'Ing. IARUSSI GIUSEPPE, allora titolare della direzione del Settore Edilizia e Manutenzione della Provincia di Barletta – Andria – Trani, in forza della Disposizione Presidenziale n. 28 del 30.04.2010;

DATO ATTO che, con decorrenza 01.07.2010, l'Ing. IARUSSI GIUSEPPE è cessato dal servizio per collocamento a riposo, con conseguente necessità di procedere alla sua sostituzione, previa individuazione di altro dirigente scelto tra il personale in organico e dotato dei medesimi necessari requisiti;

CONSIDERATO, quindi, assolutamente improcrastinabile procedere alla sostituzione dell'Ing. IARUSSI GIUSEPPE, quale soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RAVVISATA l'opportunità e la ragionevolezza di addivenire al sollecito perfezionamento della procedura di individuazione del datore di lavoro per la sicurezza ai sensi del richiamato art. 2 co. 1 lett. b) del d. Lgs. 81/2008, nella persona del Dirigente Arch. Bonaventura Pianese, in relazione:

- alle sue specifiche competenze formative e professionali;
- alla sua effettiva legittimazione, in quanto dirigente responsabile del Settore Edilizia e Manutenzioni, alla compiuta adozione, con potere di gestione ed autonomia decisionale, di idonee misure per il rispetto degli obblighi organizzativi, gestionali e di controllo, di valutazione dei rischi, informativi e formativi connessi al delicato incarico;

RILEVATO che il D. Lgs. 81/08, che detta norme che perseguono la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, garantendo l'uniformità della tutela medesima sul territorio nazionale, impone tra i vari adempimenti aziendali l'organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione, definito dall'art. 2 comma 1 lettera l) come "insieme delle persone, sistemi e mezzi interni o esterni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori";

RICHIAMATI gli artt. 17 e 18 del citato D. lgs. 81/2008, laddove è previsto, fra i vari obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente, la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione delle emergenze e la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, in possesso, quest'ultimo, dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08;

OSSERVATO che:

- salvo quanto previsto dall'art. 34 del D. Lgs. 81/08 concernente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il datore di lavoro può organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incaricare persone o servizi esterni;
- Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio;
- Il ricorso a persone o servizi esterni é obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08;

CONSIDERATO che, la definizione normativa di cui alla lett. b) co. 1 dell'art. 2, non individua espressamente il dirigente o il funzionario cui attribuire la qualifica di datore di lavoro, rimandando alle singole pubbliche

amministrazioni e precisamente all'organo di vertice, il compito di determinare il soggetto cui conferire la responsabilità datoriale, pena il permanere in capo allo stesso degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente e condivisa la proposta;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 07.05.2010;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il parere favorevole, espresso sulla presente proposta di deliberazione, secondo quanto prescritto dall'art. 49 del T.U.EE.LL D.Lgs. n. 267/00;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI dei presenti, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di modificare la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 07.05.2010 nominando, con decorrenza immediata e per le ragioni sopra esposte, in qualità di "Datore di Lavoro della Provincia di Barletta Andria Trani" e, dunque, quale soggetto responsabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in sostituzione dell'Ing. IARUSSI Giuseppe, cessato dal servizio, per collocamento a riposo, il Dirigente Arch. Bonaventura Pianese, Responsabile del Settore Edilizia e Manutenzione.

Di dare atto che il Presidente, in relazione alla descritta esigenza di individuazione del nuovo datore di lavoro per la sicurezza, in sostituzione dell'Ing. IARUSSI Giuseppe, provvederà con proprio decreto alla nomina, per tale funzione, dell'Arch. Bonaventura Pianese, dirigente del Settore Edilizia e Manutenzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani, il quale avrà cura di ottemperare agli obblighi, ai sensi e per gli effetti degli art. 17 e 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della normativa in argomento, avendo riguardo in particolare all'obbligo imposto dalla normativa, per l'organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione, di un preliminare accertamento in ordine all'assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08.

3. Di confermare il punto sub. 4) del dispositivo della citata deliberazione n. 48 del 07.05.2010, in ordine alla presenza in Bilancio di apposite risorse finanziarie dedicate agli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.


SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Delibera n. 120 del 28.07.2010

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore



Il Ragioniere Generale



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE




Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia conforme della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 29 LUG. 2010 al 13 AGO. 2010 ex art. 124, comma 1, del dlgs.18/08/2000, n. 267;
- che è trasmessa in elenco con foglio n. in data ai sigg. capigruppo consiliari ex art. 125, del dlgs.18/08/2000, n. 267.

Andria, 29 LUG. 2010

Il Vice-Segretario Generale



La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 28 LUG. 2010

Il Vice-Segretario Generale

dott.ssa Anna Lisa CAMPOSEO



Per collazione

